



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Notizie dall'Ordine"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 35/2015

Napoli 18 Giugno 2015 (*)

Importante pronuncia del Consiglio di Stato in materia di competenze "regionali" in tema di "professioni". La sentenza N. 2944 del 15 Giugno 2015 del Consiglio di Stato costituisce una "pietra miliare" a cui far riferimento quotidiano e da tenere sempre in borsa durante le attività di dialogo e/o concertazione con la Regione. Giù le mani dalle libere professioni.

L'altro giorno, 15 Giugno 2015, il Consiglio di Stato, con Sentenza **N. 2944** depositata nella stessa data su ricorso congiunto degli AGROTECNICI e dei MEDICI VETERINARI, ha stabilito che **"le Regioni non possono interferire con le attività professionali riservate agli iscritti negli Albi professionali"**.

E così, ogni tanto, vien fuori questo argomento delle competenze che le Regioni, avvalendosi dei poteri scritti in Costituzione, vogliono attribuire od eliminare dal novero delle legittime prerogative stabilite da leggi dello Stato o provare ad attribuirle ad associazioni.

Proprio su questo abbiamo sempre sollevato il livello di guardia fermo restando che chiunque rappresenti una Categoria professionale in questi tavoli di concertazione "regionali" è a conoscenza delle responsabilità che si assume in quanto non è destinatario di quello che dovrebbe esserci: **la rappresentatività**.

L'unica rappresentatività legale appartiene agli Ordini Professionali!!!

L'inattuazione, poi, dell'art. 39 della Costituzione in uno alla libertà di associazione (id: altro principio fondamentale) mette in condizione le Regioni, spesso raggiunte dalla "sindrome di Napoleone" per cui tutto le è dovuto, di compiere tutti i misfatti.

Ed eccoci al fatto storico!!!

La vicenda prende origine nel 2007, con l'attuazione della Misura 114 relativa alla "Consulenza Aziendale" del PSR 2007-2013 in tutte le Regioni italiane,

diverse delle quali **ebbero la pretesa di dettare regole loro proprie, anche irragionevoli, spesso senza distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti.** Fra queste Regioni anche **l'Emilia-Romagna** che, nel 2007, aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti - per poter operare nell'ambito della **Consulenza Aziendale** - a dimostrare **requisiti ulteriori all'iscrizione nell'Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei soggetti non iscritti negli Albi,** con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di un cittadino normale, come se l'aver svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avessero valore alcuno. **Dopo avere inutilmente rappresentato l'illegittimità di una simile situazione all'Amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna senza ottenere alcun ripensamento, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la Fnovi, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, insieme a tutti gli Ordini provinciali dei Veterinari ed i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, impugnarono la Delibera regionale sulla Misura 114 al TAR Bologna che, con la sentenza n. 3474/2008, accolse il ricorso ed annullò la deliberazione regionale.**

La Regione appellò la sentenza del Tar al Consiglio di Stato, dove è andata in decisione il 4 giugno e depositata, appunto, il 15 giugno. La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2944/2015 **respinge l'appello della Regione, confermando la precedente sentenza del Tar Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali in prima fase ricorrenti;** essa altresì rappresenta un faro per le future controversie di questo tipo, non solo perché pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa ma perché reca principi di valore generale. Nell'esaminare la vicenda, ed in particolare l'imposizione regionale ai liberi professionisti di dimostrare periodi di esperienza e di formazione, così infatti si esprime il Consiglio di Stato: **"Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l'imposizione anche al professionista abilitato del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perché in possesso del solo titolo di studio per svolgere l'attività di consulenza. Va osservato che proprio l'istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l'espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L'introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi - con scelta a livello di provvedimento amministrativo - al valore abilitante dell'iscrizione. Tantomeno la Regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all'albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell'iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell'albo professionale".** La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2015 sarà dunque utilissima nell'orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale dei PSR 2014-2020 (in fase di imminente avvio in tutto Italia), che porterà diversi miliardi di euro di contributi europei all'agricoltura italiana, ma soprattutto varrà a limitare

l'ingerenza delle Regioni nelle attività professionali riservate ai liberi professionisti, a prescindere dall'Albo di appartenenza.
Noi vigileremo sempre!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC